



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato  
la seguente

*N.2223/2006*

*Reg.Dec.*

*N. 10156 Reg.Ric.*

*ANNO 2005*

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 10156/05, proposto dalla NEW SYSTEM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Giacalone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Filippo Fadda in Roma, via Giuseppe Ferrari, n. 11;

contro

il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

la PREFETTURA DI ROVIGO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (U.T.G.), in persona del prefetto in carica, non costituita in giudizio;

e nei confronti

dell'IMPRESA OCTAVA SERVICE DI S. PASSARIELLO E C. S.A.S. e dell'IMPRESA TECNOGEST S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, sezione

prima, 29 luglio 2005, n. 3054;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Visti tutti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 21 febbraio 2006, il consigliere Giuseppe Minicone;

Uditi l'avv. Zuppardi, per delega dell'avv. S. Giacalone, e l'avv. dello Stato De Felice;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

### **FATTO E DIRITTO**

1. La New System Service società consortile a r.l. ha partecipato a una gara di licitazione privata, indetta dalla Prefettura di Rovigo, per l'appalto del servizio di pulizia da espletarsi presso gli uffici e le caserme dell'Arma dei Carabinieri, siti nella provincia di Rovigo, per il periodo 1° gennaio 2005/31 dicembre 2006.

L'offerta della detta società è stata sottoposta a verifica di anomalia, insieme con le offerte presentate da altre imprese, e la gara è stata, poi, aggiudicata all'impresa Octava Service di S. Passariello & C. s.a.s..

1.1. La New System Service, con istanza in data 20 dicembre 2004, ha chiesto alla Prefettura di Rovigo il rilascio di copia del "verbale di prima fase" e del "verbale di seconda fase" con relativa analisi delle giustificazioni e aggiudicazione della gara, precisando, con successivo atto del 9 febbraio 2005, di richiedere anche copia delle giustificazioni presentate da ogni e ciascuna impresa la cui offerta fosse risultata presuntivamente anomala ex art. 25, comma 3, del D.Lgs. 157/95.

La detta Prefettura, con determinazione 11 febbraio 2005, n. 5167, ha, però, limitato l'accesso alla sola visione dei documenti, senza possibilità di estrarre copia; ciò a tutela delle esigenze di riservatezza della ditta aggiudicataria della gara.

1.2. La determinazione è stata impugnata dalla New System Service innanzi al T.A.R. del Veneto e il ricorso è stato respinto dal primo giudice, il quale ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241, la sola visione degli atti realizzasse un equo contemperamento degli interessi in gioco, a tutela della riservatezza dei terzi, e che non potesse applicarsi, poiché successiva al provvedimento impugnato, la modifica apportata, dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15, all'art. 24 della l. n. 241/1990.

2. Avverso detta decisione propone appello l'interessata per i seguenti motivi:

- a) violazione dell'art. 24 Cost.;
- b) violazione degli artt. 24 e 25, comma 1, della l. n. 241/1990, nonché dell'art. 5, comma 6, del d.p.r. 27 giugno 1992, n. 352;
- c) eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti, del difetto di presupposto, dell'illogicità e della contraddittorietà manifesta.

Il Ministero dell'interno si è costituito in giudizio, senza svolgere memorie difensive.

3. Il ricorso in appello è fondato.

3.1. La società appellante dubita della non anomalia, ritenuta dall'amministrazione, dell'offerta dell'impresa aggiudicataria della gara per cui è causa.

Orbene, trattandosi di un procedimento al quale la società ha preso parte, essa ha il diritto di accedere alle giustificazioni richieste; diritto che si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti, ai sensi dell'art. 25 della l. n. 241/1990, e che non si soddisfa con il consentirne soltanto la visione.

Oltre tutto, l'asserita riservatezza dei terzi non verrebbe efficacemente tutelata, consentendo soltanto la visione, e non anche la copia, della documentazione richiesta, ben potendo, invece, essere salvaguardata con modalità diverse (ad esempio, schermando i nomi delle imprese), senza limitare il diritto di accesso.

Del resto, l'interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso (art. 24, comma 2, lett. d, della l. n. 241/1990 e art. 8, comma 5, lett. d, del d.p.r. n. 352/1992), deve considerarsi recessivo quando l'accesso stesso sia esercitato, come nella fattispecie in esame, per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (Cons. Stato, ad. plen., 4 febbraio 1997, n. 5).

4. Il ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto.

In riforma della sentenza impugnata, va, quindi, accolto il ricorso di primo grado e, per l'effetto, deve essere ordinato alla Prefettura di Rovigo di consentire, alla New System Service società consortile a r.l., di estrarre copia dei documenti richiesti con l'istanza di accesso in data 9 febbraio 2005.

Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del ricorso di primo grado, ordina alla Prefettura di Rovigo di esibire, alla New System Service società consortile a r.l., i documenti richiesti con l'istanza di accesso in data 9 febbraio 2005, mediante estrazione di copia.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 21 febbraio 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

Mario Egidio SCHINAIA	Presidente
Sabino LUCE	Consigliere
Carmine VOLPE	Consigliere
Giuseppe MINICONE	Consigliere Est.
Lanfranco BALUCANI	Consigliere

**Presidente****MARIO EGIDIO SCHINAIA****Consigliere**  
GIUSEPPE MINICONE**Segretario**  
ANNAMARIA RICCI

il...20/04/2006  
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)  
Il Direttore della Sezione  
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO  
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa  
al Ministero.....  
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria